

Prot. n. 540/C/2020

Pregg.mi Sigg.  
Soci Ordinari  
LORO SEDI

Ragusa, li 16 Novembre 2020

Oggetto: **SANEDIL – Lettere circolari CNCE n. 34/20 e n. 35/20 –  
Aggiornamento FAQ.**

Con Lettera Circolare n. 35 del 6 novembre 2020, **CNCE e Sanedil** hanno aggiornato le FAQ relative all'operatività del Fondo sanitario nazionale.

Sono così **sostituite** le FAQ trasmesse con [Lettera Circolare n. 33 del 26 ottobre 2020](#), rispetto alle quali si rileva:

- la **parziale** **reformulazione** **della** **FAQ** **n.** **17**;
- **l'inserimento ex novo delle FAQ da n. 18 a n. 21.**

Si segnala, in particolare, la FAQ n. 19 (Cosa si intende per "periodo di copertura" che deve essere inserito dalla Cassa Edile/EdilCassa per il lavoratore?), con cui è stato chiarito che la locuzione "**periodo di copertura**" si riferisce al periodo assicurativo, della durata di un mese (es. 1 ottobre - 31 ottobre), subordinato alla verifica della regolarità contributiva aziendale, in cui l'iscritto è legittimato a richiedere una prestazione sanitaria, eseguibile anche nel mese successivo. Viene riportato l'esempio di una richiesta di prestazione in rete presentata (a sportello, posta elettronica o posta R.R.) il 30 ottobre 2020, per una visita specialistica del 14 novembre 2020; la Cassa Edile deve verificare la contribuzione relativa al periodo di competenza del terzo mese antecedente a quello in cui l'iscritto richiede la prestazione sanitaria (regolarità contributiva del mese di luglio 2020) e quindi, accertata la regolarità, comunicare ad Unisalute la copertura del lavoratore per i mesi di ottobre e novembre 2020. Inoltre, con la FAQ n. 21, viene chiarito il criterio di calcolo dei **periodi aggiuntivi di copertura sanitaria in caso di disoccupazione**, corrispondenti a 60 giorni per il piano Base e a 90 giorni per il piano Plus. Tali periodi devono essere conteggiati su base mensile, ossia più 2 mesi di copertura per il piano BASE e più 3 mesi di copertura per il piano PLUS. A tal fine, le Casse Edili/EdilCasse aggiungeranno, successivamente al mese in cui è avvenuto il licenziamento, le suddette mensilità ulteriori di copertura sanitaria.

Per l'elenco completo delle FAQ, si rinvia alla lettera circolare n. 35/20 allegata.

Si trasmette altresì, anche la Lettera Circolare CNCE n. 34/2020 che rende noto il testo aggiornato del Regolamento SANEDIL.

Cordialità

**ANCE** | RAGUSA  
Il Direttore  
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

